

Sentenza Corte di Cassazione 7 luglio 2000, n. 9134

Sezione Lavoro

Disciplina del rapporto di lavoro dipendente – Orario – Elasticità dell'orario – Previsione contrattuale – Forma scritta – Necessità – Esclusione – Distinzione dal contratto part-time

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Stefania Torrini conveniva davanti al Pretore del lavoro di Firenze la s.r.l. Luisa Via Roma e, deducendo che, benché avesse stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno con mansioni di magazziniera di IV livello del C.C.N.L. Commercio, aveva svolto attività lavorativa, dall'1 febbraio 1991 all'1 giugno 1993, in misura inferiore a quella concordata percependo dalla datrice una retribuzione quantitativamente minore e che, in seguito alla illegittima decurtazione subita, aveva diritto alle differenze relative, ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovuto.

Nella resistenza della convenuta, il Pretore con sentenza del 30 maggio 1996 accoglieva la domanda e la decisione, su gravame della società, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 26 novembre 1997.

Osservava, in particolare, il Tribunale che: si era al di fuori della tematica del contratto part time che è regolato dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984, sia per carenza di forma scritta, sia perché l'assenza di detta tipologia negoziale consiste in una certa e predeterminata durata massima della presentazione secondo l'unità temporale di riferimento; trattavasi infatti di una sorta di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in cui però la datrice aveva riservato la determinazione dell'orario mediante comandi impartiti "a distanza massima di un giorno precedente le variazioni di orario se non addirittura lo stesso giorno"; la retribuzione doveva pertanto essere individuata in considerazione del permanente stato di disponibilità della dipendente.

La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. L'intimata non si è costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione di norme di legge, degli artt. 112 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale non ha valutato prudentemente le prove acquisite pronunciando una sentenza non corrispondente alle richieste delle parti.

In primo luogo alcun rilievo è stato dato al momento genetico del rapporto, collegato nel suo svolgimento alle esigenze di magazzino, e al consenso prestato dalla lavoratrice allo svolgimento di un rapporto contraddistinto da flessibilità di orario e dalla sua riduzione rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.

Ne' tanto meno si è dato rilievo al rifiuto in una occasione della prestazione che era stata giustificata dalla presenza di diversi impegni e soprattutto alla mancanza di qualsiasi prova circa lo stato di disponibilità della lavoratrice in favore della datrice nelle ore e nei giorni in cui non era stata effettuata alcuna prestazione.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dell'art. 2099 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., si deduce che il Tribunale, nel decidere la controversia, avrebbe dovuto applicare i principi generali che regolano il diritto del lavoratore alla retribuzione, discendente dall'effettività e dalla corrispettività delle prestazioni con conseguente esonero del datore dall'obbligo relativo nel caso di mancato accertamento della loro esecuzione o quanto meno dalla messa a disposizione delle proprie energie da parte del dipendente per il correlativo periodo di tempo.

Sempre secondo la ricorrente, tali concetti sono stati ulteriormente elaborati dalla Corte Suprema che, con riguardo al contratto di lavoro a tempo parziale, ha stabilito che sono illegittime le c.d. clausole elastiche che determinano la durata del periodo lavorativo senza specificazione della quantità e collocazione della prestazione per cui il trattamento economico deve tenere conto non solo delle prestazioni effettivamente eseguite dal lavoratore, ma anche della disponibilità richiesta (Cass., 26 marzo 1997, n. 2691; Cass., 17 marzo 1997, n. 2340, nel caso di c.d. clausole elastiche apposte a contratto di lavoro a tempo parziale stipulato nel regime anteriore all'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726).

Con il terzo motivo, denunciandosi omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si deduce che gli anzidetti vizi in cui è incorsa l'impugnata sentenza derivano dalla mancata confutazione delle questioni proposte nel secondo motivo di ricorso e dal mancato esame delle risultanze istruttorie.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, vanno rigettati perché infondati.

Il contratto individuale di lavoro (Cass., 3 ottobre 1998, n. 9817, sulla subordinazione in generale; vedi anche Cass., 15 giugno 1999, n. 5960, sull'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato), limitando la legge solo la durata massima della prestazione lavorativa, può validamente prevedere, in funzione delle particolari esigenze dell'azienda del datore di lavoro, un orario della prestazione lavorativa inferiore a quello previsto dalla disciplina collettiva; né tale contratto individuale esige necessariamente la forma scritta, essendo questa richiesta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con legge n. 863 del 1984, solo per la configurabilità di un contratto di lavoro part-time (ex plurimis, Cass. 30 maggio 1994, n. 5265; vedi anche Cass., 26 marzo 1997, n. 2691, sulla illegittimità delle clausole c.d. elastiche; vedi Cass., 20 maggio 1991, n. 5650, sugli effetti che da tale contratto - il quale ove nullo per difetto di forma, non può convertirsi in contratto di lavoro a tempo pieno - derivano per il datore di lavoro).

Siffatti principi sono stati esattamente applicati dalla impugnata sentenza che, in una fattispecie caratterizzata dalla mancata produzione di contratto scritto, ha condotto una duplice indagine sul momento genetico e su quello funzionale del rapporto di lavoro rilevando nel primo profilo che, a fronte dello scarso contributo delle parti che, pur concordando sull'orario ridotto, avevano espresso opinioni differenti sui contenuti, era da considerarsi esaustiva la deposizione della teste Cappellacci secondo cui si era preferito dare vita, non ad una ipotesi di part-time o di un vincolo a tempo pieno, bensì ad un rapporto caratterizzato dalla prefissazione di una prestazione elastica direttamente determinabile in ragione delle non programmabili esigenze di lavoro del magazzino, impostata sull'osservanza di un orario valevole in linea di massima nell'arco di otto ore giornaliere dalle 9 alle 17.

Quindi in Tribunale - sempre con riguardo al momento genetico - dopo avere rilevato che il contratto stipulato non era identificabile con un contratto part-time per mancanza di forma scritta e di una predeterminata durata della prestazione secondo l'unità temporale di riferimento, ha rilevato che legittimamente le parti avevano prestato consenso ad una convenzione caratterizzata da elasticità dell'orario condizionata dalle mutevoli esigenze della datrice, subordinata però ad un minimo di programmazione o di preavvertimento, poiché la legge definisce soltanto la durata massima dell'applicazione lavorativa.

Nello svolgimento dell'indagine relativa al momento operativo, il Tribunale però, dopo avere accertato che sul piano concreto erano stati impartiti comandi solo dalla datrice a distanza di un giorno se non addirittura lo stesso giorno e che la lavoratrice non aveva potuto discutere gli ordini poiché l'azienda aveva reputato congruo fare prevalere le proprie necessità, ha accertato che la società si era resa inadempiente agli obblighi assunti in una fattispecie assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno poiché aveva variato l'orario di lavoro a suo arbitrio senza alcuna preventiva concertazione pretendendo così la completa e totale disponibilità della dipendente per quaranta ore settimanali.

Il giudizio espresso nel sovrano apprezzamento delle prove e nell'esercizio del potere di selezione degli elementi probatori acquisiti, poiche` congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico-giuridico, e` incensurabile in questa sede.

Il ricorso va percio` rigettato.

Non si provvede sulle spese non essendosi l'intimata costituita.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; nulla per le spese.